



# COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	23	29/06/2021
TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO.		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2021 addì 29 del mese di GIUGNO alle ore 18.30 in videoconferenza, di cui alle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 BOVERA CLAUDIO	SI		
Consiglieri:			
2 BASSANINI MAURO	SI	8 NECCHI ELENA	SI
3 BACCALINI GIACOMO	SI	9 BOSSI RENATO	SI
4 ZARDONI MAURIZIO	AG	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI	SI	11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO	SI
6 GALLOTTA CRISTINA	SI	12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA	SI
7 FERRANDI GABRIELE	SI	13 TOMBA SEBASTIANO	NO
MARIO			

Totale Presenti: 11 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Venzaghi, Pizzocri e Bossi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

**Richiamato** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Evidenziato** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

**Dato atto** che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della*

*legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»;*

Visto l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**Considerato** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**Considerato** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

**Considerato** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**Considerato** che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**Considerato** che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Visto l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L.

147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, ed ha modificato parzialmente, tra l'altro, l'elenco dei rifiuti speciali, facendo venire meno il potere dei Comuni di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29.06.2021 n. 22 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

Considerato che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione

del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

**Ritenuto**, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

**Visto** il PEF trasmesso in data 04.02.2021, PG n. 946, successivamente integrato con prot. 4806 del 23.06.2021 e n. 4821 del 24.06.2021, dal Gestore del Servizio, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2020;

**Considerato** che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2021, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

**Ritenuto** in ogni caso opportuno prevedere che l'Ufficio Tributi effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientrano più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

**Rilevato** inoltre che:

- L'art. 6 del D.Lgs. 73/2021 – Agevolazioni TARI - al comma 1 prevede che “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche”;
- Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 –Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo -del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
- Risulta [ancorché in via provvisoria] assegnato a tal fine al Comune di Chignolo Po un importo pari ad € 16.178,00,

**Ritenuto** pertanto di intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle attività economiche che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero quelle rientranti negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020, attraverso le seguenti riduzioni :

- abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a 30 (trenta) e fino a 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021;
- abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 90 (novanta) e fino a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021
- abbattimento del 75% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021;

dando atto che il costo delle suddette agevolazioni non sarà complessivamente superiore ad € 16.178,00, integralmente coperte mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che verrà stanziato in apposito capitolo di bilancio;

**Stabilito** che per usufruire delle suddette agevolazioni le attività interessate dovranno presentare apposita domanda entro il 31/07/2021, dichiarando di esercitare prevalentemente un'attività contraddistinta da codice ATECO rientrante negli Allegati 1 o 2 del D.L. 149/2020.

**Considerato** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore unico dei Conti;

*Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.*

*Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi, come da registrazione fonografica agli atti del Consiglio, di seguito sinteticamente riportati.*

*Il Consigliere Mannucci interviene per rilevare come, a suo avviso, il corrispettivo di € 1.000,00 pagato dal Comune alla ditta esterna che ha effettuato la validazione dei costi indicati da Broni Stradella all'interno del PEF, considerato il lavoro effettivamente svolto, sia stato sovrastimato.*

*Constata altresì che il Comune di Chignolo Po concorre per 1/44esimo agli oneri di ammortamento dei macchinari di Broni Stradella e che le tariffe sono in aumento rispetto all'anno precedente, quale diretta conseguenza dell'aumento dei costi esposti da Broni Stradella all'interno del Pef. Dubita, tuttavia, della veridicità dei dati comunicati da Broni Stradella in quanto in realtà mancherebbe qualsiasi tipo di controllo da parte dei Comuni, nonché la volontà politica degli stessi di fare massa per indurre Broni Stradella ad operare come "una ditta vera". Auspica, pertanto, un intervento risolutivo da parte degli amministratori in quanto l'attuale affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, a suo avviso, rappresenta "una vena aperta" per i cittadini, senza che ci sia una corrispondente soddisfazione dell'utenza circa il servizio svolto.*

*Continua constatando come nel Pef siano riportati i costi interni sostenuti dal Comune e si sofferma, in particolare, sui costi relativi al personale dell'ufficio tributi, che dedica al servizio circa il 70% del suo tempo, ed al personale dell'ufficio tecnico, impegnato per il 15% nella gestione dell'appalto, dicitura rispetto alla quale è stata inserita una precisazione in nota e per il 10% quale attenzione verso il pubblico.*

*Conclude sostenendo come a suo avviso sia il caso di riprendere in mano l'appalto con Broni Stradella che costa al cittadino € 430.000 e di intervenire affinché il servizio venga gestito correttamente con minori costi o garantendo maggiore qualità.*

*Replica il Sindaco spiegando come in realtà non corrisponda al vero la circostanza che non ci sia alcun tipo di controllo, in quanto pochi mesi fa è stato istituito apposito Comitato, preposto proprio al controllo, composto da cinque Sindaci del Basso Pavese che andranno a contrattare condizioni migliorative con la Broni Stradella. Precisa che ciò rappresenta un passo in avanti rispetto al passato e che comunque i risultati non sono di certo visibili in un paio di mesi. In ordine alle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto Broni Stradella precisa che il problema ha riguardato solo pochi dirigenti e che gli stessi sono già stati sospesi/allontanati.*

*Conferma che effettivamente ad oggi non esiste un sistema di verifica/controllo di pesatura o di quantificazione dei rifiuti, ma del resto la stessa normativa permette in questi casi di fare ricorso a criteri presuntivi.*

*Si dice assolutamente d'accordo sul fatto che occorrerà arrivare ad un sistema quantitativo preciso che andrà studiato con gli organi competenti, in modo tale che i cittadini non vadano a pagare presuntivamente qualcosa che magari non è. Terminata la discussione il Sindaco mette ai voti la suesposta proposta.*

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 11

Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci, Comizzoli, Pizzocri)

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: //

#### DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il PEF con tutti i relativi allegati, e le successive integrazioni, trasmessi dal Gestore del Servizio, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2021;
3. di approvare le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

6. di stabilire esclusivamente per l'anno 2021 che le scadenze di pagamento della TARI per sono le seguenti:
  - 1° rata 16 settembre 2021 (acconto);
  - 2° rata 16 dicembre 2021 (saldo);
  - rata unica entro il 16 settembre 2021;
7. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio ;
8. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari ;
9. di demandare in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle UtENZE non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 ;  
  
di intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero quelle rientranti negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020, attraverso le seguenti riduzioni :
  - abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a 30 (trenta) e fino a 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021;
  - abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 90 (novanta) e fino a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021
  - abbattimento del 75% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021;dando atto che il costo delle suddette agevolazioni non sarà complessivamente superiore ad € 16.178,00, integralmente coperte mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che verrà stanziato in apposito capitolo di bilancio;
10. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero



dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

12. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

13. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 11

Astenuti: //

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: //

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



## COMUNE DI CHIGNOLO PO

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Marina Erci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SINDACO  
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

---

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 14/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

---

**E' copia conforme all'originale**

Chignolo Po, 14/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 14/07/2021

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE



# Tariffe Utenze Domestiche anno 2021

COMUNE DI CHIGNOLO PO

Anno	Categoria	Sottocat.	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa Var.
2021	UD	1	UD con n.1 componenti nucleo familiare	0.310683	60.820987
2021	UD	2	UD con n.2 componenti nucleo familiare	0.362464	109.477777
2021	UD	3	UD con n.3 componenti nucleo familiare	0.399450	121.641974
2021	UD	4	UD con n.4 componenti nucleo familiare	0.429039	158.134566
2021	UD	5	UD con n.5 componenti nucleo familiare	0.458627	176.380862
2021	UD	6	UD con n.6 o più componenti nucleo familiare	0.480819	206.791356



# Tariffe Utenze non domestiche anno 2021

COMUNE DI CHIGNOLO PO

Anno	Categoria	Sottocat.	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa Var.
2021	UN	A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0.342050	0.339801
2021	UN	A02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0.536550	0.741898
2021	UN	A03	Stabilimenti balneari	0.254861	0.352260
2021	UN	A04	Esposizioni, autosaloni	0.201206	0.288831
2021	UN	A05	Alberghi con ristorante	0.692014	1.238007
2021	UN	A06	Alberghi senza ristorante	0.610325	0.848369
2021	UN	A07	Case di cura e riposo	0.637153	0.885747
2021	UN	A08	Uffici, agenzie, studi professionali	0.757876	1.053382
2021	UN	A09	Banche ed istituti di credito	0.388998	0.541416
2021	UN	A10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	0.744463	1.032994
2021	UN	A11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.019444	1.410173
2021	UN	A12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0.697515	0.962769
2021	UN	A13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.777997	1.073770
2021	UN	A14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.610325	0.849502
2021	UN	A15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.731049	1.010341
2021	UN	A16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.246125	4.493299
2021	UN	A17	Bar, caffè, pasticceria	2.441301	3.377620
2021	UN	A18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	1.180409	1.634442
2021	UN	A19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.032858	1.426031
2021	UN	A20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	4.064364	5.631631
2021	UN	A21	Discoteche, Night Club	0.697515	0.969565



# Tabella coefficienti

Anno 2021

COMUNE DI CHIGNOLO PO

## Attività

Descrizione	Kc	Kd
A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,51	3,00
A02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,80	6,55
A03 Stabilimenti balneari	0,38	3,11
A04 Esposizioni, autosaloni	0,30	2,55
A05 Alberghi con ristorante	1,33	10,93
A06 Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
A07 Case di cura e riposo	0,95	7,82
A08 Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30
A09 Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1,11	9,12
A11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
A12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,04	8,50
A13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
A14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
A15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	39,67
A17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
A18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	1,76	14,43
A19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
A20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	6,06	49,72
A21 Discoteche, Night Club	1,04	8,56

## Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Kb
1	0,84	1,00
2	0,98	1,80
3	1,08	2,00
4	1,16	2,60
5	1,24	2,90
6	1,30	3,40



# Analisi dei Costi

## Anno 2021

COMUNE DI CHIGNOLO PO

### (CG) Costi operativi di gestione

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 57.385,96
(CRT) Costo di raccolta e trasporto	€ 31.363,49
(CTS) Costo di trattamento e smaltimento	€ 100.124,35
(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale	€ 90.683,00
(CTR) Costi di trattamento e recupero	€ 17.015,38
(COITV) Copertura oneri variabili	€ 0,00
(COITF) Copertura oneri fissi	€ 0,00
<b>Totale Costi Operativi</b>	<b>€ 296.572,18</b>

### (CC) Costi comuni

(CARC) Costi operativi per attività di gestione tariffe	€ 35.122,31
(CGG) Costi generali di gestione	€ 11.068,06
(CCD) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 12.127,99
(COAL) Oneri di funzionamento degli Enti territoriali	€ 118,45
<b>Totale Costi Comuni</b>	<b>€ 58.436,81</b>

### (CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(R) Remunerazione del capitale investito	€ 4.792,91	
(Rlic) Remunerazione delle immobilizzazioni	€ 0,00	
(Amm) Ammortamenti	€ 20.730,00	
(Acc) Accantonamenti	€ 11.233,67	
<b>Totale Costi Uso Capitale</b>	<b>€ 36.756,58</b>	
(AR) Proventi vendita di materiale o energia	€ 0,00	
(ARConai) Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI	€ 0,00	
(RCTV) Conguaglio relativo ai costi variabili	€ 1.812,16	
(RCTF) Conguaglio relativo ai costi fissi	€ 918,15	
(IVATV) IVA su parte variabile	€ 26.669,86	
(IVATF) IVA su parte fissa	€ 11.460,27	
(EntrateVarie) Detrazione com 1.4 Determina 2/DRIF/2020	-€ 20.744,00	
(COVTV) Componente di costo variabile legato al COVID19	€ 0,00	
(COVTF) Componente di costo fisso legato al COVID19	€ 0,00	
(RICTV) Riequilibrio relativo ai costi variabili	€ 0,00	
(RICTF) Riequilibrio relativo ai costi fissi	€ 0,00	
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 411.882,01</b>	
(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa	€ 144.213,77	
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa UtENZE domestiche	€ 86.528,26	60
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa UtENZE non domestiche	€ 57.685,51	40
(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa	€ 267.668,24	
Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa UtENZE domestiche	€ 187.367,77	70
Quota e% attribuibile alla parte variabile della tariffa UtENZE non domestiche	€ 80.300,47	30